Provincia di Avellino

AVVISO D'ASTA per lo appalto della Ricevitoria provinciale

IL PREFETTO

In esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale, stata approvata dal Ministero delle finanze per l'applicazione della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie seconda), del Regio decreto 19 luglio 1871, n. 354 (serie id.) e del regolamento annesso al R. decreto 1° ottobre stesso anno, n. 462 (serie id.) relativamente alla riscossione delle imposte dirette,

Notifica al pubblico:

Nel giorno 23 maggio prossimo, alle ore 11 ant., colla continuazione, in Avellino, nel palazzo della prefettura, davanti al sottoscritto prefetto o chi per esso, e coll'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, si procederà col mezzo dei pubblici incanti, e col metodo della estinzione di candela vergine, all'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre 1877.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale, sul quale verrà aperta l'asta, è stabilito nella misura di centesimi trenta per ogni cento lire di riscossione.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti, a garanzia della loro offerta, depositare nella tesoreria provinciale governativa, in danaro o in rendita pubblica dello Stato, al prezzo di Borsa di L. 74 87 1/2 per ogni cinque lire di rendita annua, desunto dal listino inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 corrente, N. 103, la somma di lire 84,800, corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente nella somma di lire 4,240,450, comprese quelle della tassa sul macinato a forma del Regio decreto 7 ottobre 1871.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito se al portatore devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Di questo deposito dovrà farsi previamente constare mediante regolare produzione alla segreteria della prefettura della quietanza della suddetta tesoreria. Il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto, e gli altri saranno restituiti appena finita l'asta.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, il ricevitore, a pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali approvati con decreto ministeriale 1° ottobre 1871, n. 463 (serie seconda), dovrà presentare la cauzione definitiva di lire 631,600 in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico, a termini e nei modi designati dall'art. 17 della succitata legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2a) e dall'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della detta legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili alla segreteria della prefettura, nelle ore d'ufficio, la legge, i decreti, i regolamenti e i capitoli normali e speciali.

Le spese d'asta, del contratto, tenuto conto quanto alla registrazione delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge suindicata, e della cauzione, saranno a carico dell'aggiudicatario.

Avellino, 14 aprile 1872.

1878 — *Il Prefetto:* CASALIS.

INTENDENZA DI FINANZA IN BARI

Vendita de' beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, n. 793, e 24 novembre 1864, n. 2006, eseguita dalla Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia agente per conto del Governo.

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 ant. del giorno 23 maggio prossimo, nell'ufficio dell'Intendenza suddetta, con intervento ed assistenza del signor intendente o di un suo delegato, si procederà ad un secondo pubblico incanto per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente dei beni distinti nello elenco n. 125, provenienti dalla Cassa ecclesiastica e passati al Demanio, pubblicato nel giornale di Napoli, numeri 13, 14, 15 e 16 del 1868. Quale elenco assieme ai relativi documenti trovasi depositato nell'ufficio suddetto.

I beni che si pongono in vendita sono situati in Gravina, distinti coi numeri 25 e 26, e consistono:

LOTTO 25. Prima parte della Masseria Maricelle, contrada dello stesso nome, confinante a settentrione Benchi, a levante Orsini, a mezzogiorno lotto 33, a ponente lotto 26. Distinta in catasto col numero di mappa 17, sezione G, art. 860, ettari 165 78 67.

LOTTO 26. Seconda parte della Masseria Maricelle, contrada dello stesso nome, confinante a settentrione Benchi, a levante lotto 25, a mezzogiorno lotto 27, a ponente Benchi. Distinto in catasto col numero di mappa 15 parte sezione G, art. 860, ettari 178 61 23.

L'asta sarà aperta sui seguenti prezzi con ribasso eccezionale dall'estimo primitivo, giusta disposizione impartita dal Ministero con dispaccio 26 febbraio 1872, n. 1865, e nel caso venisse presentata qualche maggiore offerta prima dell'apertura degl'incanti, l'asta sarà aperta sull'offerta istessa.

Lotto 25. Lire 62,561 67
" 26. " 87,297 17

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 100 pel lotto 26 e di lire 200 pel lotto 25.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti documentare di aver depositato presso la Cassa dell'ufficio del registro di Gravina in danaro o in titoli di credito, il decimo del prezzo su cui si apre l'incanto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nell'ufficio dell'Intendenza suddetta, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanti ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per l'aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alla tassa di cui all'art. 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione e della suddetta tassa sono a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate con l'art. 15 del capitolato generale.

Bari, li 3 aprile 1872.

1784 — *L'Intendente:* MUFFONE.

PROVINCIA DI GROSSETO

AVVISO D'ASTA

per la nomina del ricevitore provinciale.

Il Consiglio provinciale di Grosseto nell'adunanza del 22 novembre 1871 avendo determinato di provvedere alla nomina del ricevitore provinciale per il quinquennio dal primo gennaio 1873 a tutto dicembre 1877, giusta la legge per la riscossione delle imposte in data del 20 aprile 1871 mediante concorso ad esperimento di asta, si rendono di pubblica ragione i seguenti oneri, patti e condizioni.

La Deputazione provinciale avendo deliberato di affidare il servizio di tesoreria della provincia di Grosseto ad un cassiere speciale, il ricevitore non avrà l'ufficio di tesoriere della provincia.

Gli obblighi ed i diritti del ricevitore sono quelli stabiliti dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2a), e dal relativo regolamento del primo ottobre 1871, n. 462 (serie 2a), dal R. decreto 7 ottobre dello stesso anno e dai capitoli normali approvati con decreto ministeriale del primo detto, n. 463 (serie 2a), quali tutti sono ostensibili presso la R. prefettura, la Intendenza di finanza, le agenzie delle imposte e gli uffizi comunali della provincia.

Il ricevitore provinciale dovrà prestare, sia in proprio, sia a mezzo di terza persona una cauzione in beni stabili o in rendita del Debito Pubblico dello Stato per la somma di lire duecentoventimila ai termini dell'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871.

L'ufficio del ricevitore dovrà stare di regola generale nel capoluogo della provincia, ma attese le condizioni speciali di questa il ricevitore avrà l'obbligo di trasferire nell'estiva stagione la sua residenza in Scansano o in altro luogo prescelto per residenza della prefettura senza diritto ad alcun compenso o rimborso di spese per il trasferimento e la residenza suddetti.

L'orario da osservarsi dal ricevitore è quello stabilito dalla Deputazione provinciale nel modo che appresso:

Tutti i giorni non festivi, secondo il R. decreto de'17 ottobre 1869, n. 5342, dalle ore 9 ant. alle ore 12 meridiane, e dalle ore 2 alle ore 4 pom. nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre; e dalle ore 9 ant. alle 12 meridiane e dalle ore 3 alle ore 6 pom. nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre di ogni anno.

Il ricevitore è retribuito ad aggio; e la misura di questo, sulla quale dovrà aprirsi l'asta, venne dal Consiglio provinciale determinata nella proporzione di una lira per ogni cento lire di versamenti in tesoreria.

L'asta sarà tenuta innanzi la Deputazione provinciale di Grosseto sotto la presidenza del signor prefetto, col sistema dell'estinzione di candela vergine, nel giorno di lunedì 27 maggio prossimo venturo, ad ore 11 ant.

Per essere ammessi al concorso occorre fare un deposito alla Cassa provinciale od alla tesoreria governativa in Grosseto della somma di lire ventottomila novecentoquaranta (28,940) pari al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in L. 1,447,000, in denaro o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa seguente: rendita 5 per 100, L. 74 37; detta 3 per 100, L. 43 10; Prestito Nazionale, L. 83 20. Obbligazioni beni ecclesiastici, L. 85.

Non sono ammessi all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli art. 14 e 78 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura; e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione deve essere fatta all'atto dell'aggiudicazione e accettata regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, sotto obbligazione di chi la fece e garanti, sia che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi colpita da qualcuno dei divieti di sopra accennati.

La ricevitoria sarà aggiudicata, salva l'approvazione del Ministero delle finanze, a quello fra i concorrenti che sulla misura dell'aggio, in base alla quale venne aperta l'asta, avrà offerto un maggior ribasso durante l'accensione ed estinzione delle candele nel modo prescritto dall'art. 94 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato; e l'aggiudicatario rimarrà obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione. In conseguenza, finita l'asta saranno restituiti agli attendenti i depositi fatti a garanzia delle singole offerte, e verrà trattenuto soltanto quello dell'aggiudicatario.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione e al contratto definitivo saranno a carico dell'aggiudicatario; tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871, n. 192.

Grosseto, 14 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
COTTA RAMUSINO.

1852

1892

AMMINISTRAZIONE DEMANIALE

REGIE TERME DI MONTECATINI NELLA PROVINCIA DI LUCCA

Stagione balneare 1872

La Direzione delle Regie Terme di Montecatini, che anche per il corrente anno 1872 sono amministrate dal Demanio, avverte il pubblico che gli stabilimenti di proprietà dello Stato, che servono per locanda e per la bibita delle acque termali, saranno aperti nel giorno 11 del p. v. maggio, e gli altri stabilimenti per i bagni ed il Casino saranno aperti nel giorno 1° del successivo mese di giugno.

Tutti gli stabilimenti poi indistintamente saranno chiusi il 20 di settembre.

Le acque delle Regie Terme di Montecatini, come già è conosciuto, vantano una celebrità specialmente per la cura delle malattie del fegato e della milza, della dissenteria inveterata, della clorosi e delle erpeti, dei disturbi nell'apparecchio genito-orinario, conseguenze della cachessia miasmatica, predominante nei luoghi paludosi, fra le risaie, ecc., ecc.

La cura si fa simultaneamente colle bibite delle sorgenti *Tettuccio*, *Regina*, *Olivo* e *Rinfresco*, e colle immersioni delle *Terme Leopoldine*, del *Cipollo* e del *Bagno Regio*, non che colle doccie interne ed esterne.

Ai pregi sanitari incontestabili delle sorgenti, Montecatini unisce anche quelli di una magnifica posizione topografica. Siede nella fertile e deliziosa vallata della Nievole, ai piedi dell'Appennino, ed i suoi dintorni offrono incantevoli punti di vista ed amene passeggiate. Essendo stazione di strada ferrata, si trova in comunicazione con tutte le linee d'Italia; e da qualunque stazione del Regno si può prendere il biglietto diretto per Montecatini. — Dista due ore e mezzo dal mare — Livorno e Viareggio — due ore da Pisa, un'ora e mezzo da Firenze, un'ora da Lucca e pochi minuti da Pistoia.

Gli stabilimenti balneari di Montecatini, sia sotto l'aspetto sanitario, sia sotto quello della comodità e dei divertimenti, non sono inferiori ai più rinomati d'Europa — sono vaste locande con grandissimo numero di camere, quartieri signorili a modicissimi prezzi, caffè, ristoratori, casino con sala da ballo e sale di lettura e da giuoco, ufficio telegrafico aperto di giorno e di notte, servizio di carrozze e di omnibus, teatro, ecc., ecc.

Le cucine sono dirette dall'antica conduttrice signora Carlotta Valiani, assieme ai di lei figli.

L'assistenza sanitaria è affidata all'illustrissimo commend. Fedele Fedeli, medico consulente di S. M. il Re d'Italia e professore nella R. Università di Pisa, aussiliato dagli egregi cav. dott. Paolo Morandi e chirurgo Beato Menici.

Le acque minerali per bibite si vendono durante tutto l'anno e si spediscono per tutto il Regno. Le commissioni devono essere rivolte ed i pagamenti fatti esclusivamente all'Amministrazione delle Terme in Montecatini.

Montecatini, 16 aprile 1872.

Il Rappresentante il Demanio.

NOTA. 1819

(1a pubblicazione)

Con decreto 12 aprile 1872 il tribunale civile d'Alessandria sull'instanza della signora Giuseppina Nicola vedova del notaio Carlo Norese, tanto in qualità propria, che qual legale amministratrice del di lei figlio minore Pietro Luigi Norese, non che del signor Felice Ricci qual procuratore speciale di suo cognato Stefano Perelli fu Gerolamo, già presunto assente, ambi d'Alessandria, autorizzò la Direzione del Debito Pubblico.

1° A tramutare il certificato nominativo, in capo del detto notaio Carlo Norese fu Francesco Antonio, domiciliato in Alessandria, in data 21 ottobre 1862 della rendita di lire trenta, num. 51903, categoria cinque per cento, in tante cartelle al portatore della stessa rendita, da rimettersi dalla detta signora vedova Norese al prenominato Felice Ricci, nella premessa di lui qualità, unitamente all'importo di altra rendita di lire 1 19 da regolarsi al valore di borsa del giorno precedente a quello del pagamento, e ciò in soddisfazione del vincolo da cui sono affetti tanto il detto certificato quanto l'altro pure al detto notaio Carlo Norese in data 9 aprile 1863, della rendita di lire cinque, num. 68804, categoria cinque per cento, e di cui infra.

2° A trasferire e tramutare in capo del detto minore Pietro Luigi Norese fu notaio Carlo d'Alessandria il detto secondo certificato della rendita di lire cinque, num. 68804, libero da qualsiasi vincolo, quale unico figlio ed erede del titolare notaio Carlo Norese.

Ciò tutto si rende di pubblica ragione a mente dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942.

Alessandria, li 18 aprile 1872.

BERTOLAJA caus. ALESSANDRO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1a pubblicazione)

Il tribunale civile di Novara:

Sentita in camera di consiglio la relazione del sovra esteso ricorso, e degli uniti vi documenti;

Vista la legge otto ottobre 1870;

Dichiara spettare alla ricorrente Marina Galli, quale erede universale del suo marito Ernesto Zerbi fu Giuseppe, altro dei Compatroni del soppresso Beneficio di Sant'Antonio Abate in Saronno, un settimo e quindi lire 45, della rendita di lire 315, inscritta sui due certificati sul Debito Pubblico dello Stato nominativi, ed intestati a favore del Beneficio e Cappellania di Sant'Antonio Abate in Saronno, di Jus patronato Zerbi, provincia di Milano, aventi li numeri 46804 e 25663, spediti il primo a Milano l'11 luglio 1866 e l'altro a Torino il 30 giugno 1862; e conseguentemente autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire la cancellazione del vincolo annotato a favore di detto Beneficio sino alla concorrente di lire 45, di rendita spettante alla nominata Marina Galli vedova Zerbi, ed al contemporaneo tramutamento della rendita stessa in tanta rendita al portatore per lire 45, da rilasciarsi a favore di quest'ultima.

Novara, 6 aprile 1872.

Firmati: MARTORELLI presidente — PINO canc.

1822

AVVISO.

(1a pubblicazione)

Con decreto 7 aprile 1872, numero 844, il tribunale civile e correzionale di Milano ha dichiarato:

I. Di autorizzare rispettivamente:

a) Il signor Marazzi Daniele fu Paolo di Milano, quale cessionario in virtù dell'istrumento 22 luglio 1864, rogato Gabaglio di Leopoldo Rossi per la iscrizione nominativa del Gran Libro pel Debito consolidato cinque per cento, intestata al detto Leopoldo Rossi fu Giovanni della rendita di italiane lire 125, portante il numero 88201;

b) La signora Rossi Adelaide vedova Noris di Milano per la iscrizione nominativa del Gran Libro pel Debito consolidato cinque per cento, intestata alla stessa della rendita di italiane lire 125, portante il num. 88202;

c) La signora Rossi Giuseppa vedova Conta per la iscrizione nominativa del Gran Libro pel Debito consolidato cinque per cento, intestata alla stessa, della rendita di it. lire 125, portante il numero 88203; a procedere allo svincolo dell'usufrutto che a favore dell'ora defunta Rossi Luigia fu Giovanni gravita sulle soddescritte tre iscrizioni come da dichiarazione d'ipoteca, numero 56, d. 1865; non che alla cancellazione delle attuali rispettive intestazioni, o meglio al tramutamento delle medesime, in altrettante cartelle al portatore;

II. Di autorizzare pure i suaccennati signori Marazzi Daniele, Rossi Adelaide vedova Noris e Rossi Giuseppa vedova Conta a ritirare gli interessi relativi alle dette iscrizioni arretrati dal giorno 1° luglio 1871, in concorso però del signor dott. Noris Agamennone eredi di detta usufruttuaria Luigia Rossi per quanto riflette l'importo degli interessi stessi dal 1° luglio al 20 dicembre 1871.

Firmati: Dott. Carlo Cristani vicepresidente — Bassano Cesaris giudice — Raffaele Savonarola idem.

1823 — AVV. LUIGI PAPI.

AVVISO.

(1a pubblicazione)

Morto nel giorno 29 gennaio 1868 Giuseppe Bertò fu Luigi il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del 3 aprile 1872 ha ordinato che la rendita di lire 275, numero 43514, iscritta a favore del defunto sia divisa per lire 50 a Teresa Bertò fu Giuseppe, lire 50 a Filomena Bertò fu Giuseppe; lire 50 ad Errico Bertò fu Giuseppe minore sotto l'amministrazione del tutore Bertò Salvatore; per lire 50 a Giovanni Bertò minore sotto la medesima amministrazione; per lire 20 a Pasquale Bertò fu Giuseppe; per lire 20 a Luigi Bertò fu Giuseppe; per lire 15 a Salvatore Bertò fu Giuseppe; per lire 10 a Rosa Bertò fu Angelo, minore sotto l'amministrazione della madre Antonetta Sapone e lire 10 a Giuseppa Bertò fu Angelo minore sotto l'amministrazione della madre Antonetta Sapone; tutti dichiarati unici e soli eredi del defunto Bertò o Berto Giuseppe fu Luigi.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a prodursi opposizione ne' termini di legge.

Il procuratore: FRANCESCO BIANCO, vico Tagliaferri, numero 96, in piazza Cavour in Napoli.

1836

DELIBERAZIONE

resa dal tribunale di Napoli a' dieci aprile 1872.

(1a pubblicazione).

Il tribunale ordina che la Direzione del Debito Pubblico divida ed intesti le due partite di rendita iscritta l'una di annue lire sessanta in testa a d'Angelo Raffaela fu Gaetano, segnata al numero 49941, e posizione 2377, l'altra di annue lire cento trentacinque, in testa alla medesima, segnata al numero 49940, e posizione 2377, nel seguente modo:

A Stefanelli Francesco fu Giovanni annue lire quarantacinque libere;

A Stefanelli Concetta fu Giovanni annue lire quarantacinque libere;

A Stefanelli Giovanni fu Giuseppe minore sotto l'amministrazione di sua madre Luisa Fuselli annue lire quarantacinque;

A Grossi Maria fu Alessandro, sotto l'amministrazione del tutore Lorenzo Grossi annue lire quarantacinque;

A Scognamiglio Gaetano lire quindici libere.

Napoli, 22 aprile 1872.

COSTANTINO PEPE, domiciliato Vicoletto BERIO, 2, Napoli. 1898

ESTRATTO DI DECRETO.

(1a inserzione)

Nell'interesse degli eredi della fu Rafaela Cimini, morta addì 5 settembre 1867, per gli effetti previsti dall'articolo 89 del regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

L'anno 1870, il giorno 8 marzo, il tribunale civile di Salerno, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio fa dritto al ricorso presentato, e per lo effetto autorizza il Direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che il certificato di rendita iscritta sotto al numero 106364 a favore della signora Cimini Raffaela fu Andrea, sia diviso in sette distinti certificati di lire 105 ognuno, e di essi quattro liberi ai signori Matteo, Vincenzo, Andrea e Michele Conforti, e due a favore delle signore Beatrice e Chiarina Conforti col vincolo pupillare, e sotto l'amministrazione del loro padre Conforti Giovan Francesco, ed un solo intestato a tutti i suddetti coeredi in proprietà e per l'usufrutto in vantaggio del detto loro padre.

E con altro decreto del 6 settembre 1870 il suddetto tribunale deliberando in camera di consiglio, faceva dritto al ricorso presentato, e per lo effetto modificando la suddetta sua precedente deliberazione, disponeva che il Direttore del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che le altre lire 105 di rendita vengano intestate nel modo seguente: 1° Al signor Matteo Conforti per lire 20 in proprietà, e per l'usufrutto in pro di suo padre Giovan Francesco Conforti. 2° A Vincenzo Conforti altre lire 20 in proprietà ed usufrutto a pro di detto suo padre Giovan Francesco Conforti, 3° Ad Andrea Conforti altre lire 15 in proprietà, ed usufrutto a pro di detto suo padre Giovan Francesco Conforti. 4° A Michele Conforti altre lire 15 in proprietà e per l'usufrutto in pro di detto suo padre Giovan Francesco Conforti. 5° In ultimo lire 35 a favore delle signore Beatrice e Chiarina Conforti col vincolo pupillare, e sotto l'amministrazione del loro padre Giovan Francesco Conforti per la proprietà e per l'usufrutto a vantaggio del detto loro padre. — Ordina in pari tempo che pel di più si esegua la precedente deliberazione di questo collegio dell'8 marzo 1870.

1831 — MATTEO CONFORTI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1a pubblicazione)

Per gli effetti di legge si notifica che il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere con deliberazioni de' 7 febbraio e 3 aprile andante anno ha autorizzato il cav. Giuseppe di Mauro erede testamentario del fu canonico Giovanni di Mauro a riscuotere dal Debito Pubblico italiano le rate d'interessi scaduti dal 1° gennaio al 24 maggio 1870, su due certificati numero 134067 e 115733, nella proporzionata somma complessiva di lire 279 98.

Ha dichiarato cessato l'usufrutto della rendita di lire 215, iscritta nel certificato numero 145736, a favore del sacerdote Luca Amoroso ed ha riunito l'usufrutto alla proprietà dello stesso in favore del detto cavalier di Mauro per l'avvenuta morte del detto Amoroso. Ha facultato il di Mauro a riscuotere dal detto Debito Pubblico la rendita maturata dal secondo semestre del 1869 in avanti. Ha autorizzato lo stesso di Mauro a trasferire in testa sua i certificati anzidetti, nonchè altri due num. 75078, di lire 40 e 129024 di lire 70. Tutti detti certificati intestati allo stesso canonico Giovanni di Mauro, però rimanendo vincolato quello numero 139463, in favore di Lorenzo Saccomanno nel solo usufrutto pel suo sacro patrimonio come trovasi.

1841 — GENNARO MORABITO, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1a pubblicazione)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, dispone che la *Direzione del Debito Pubblico* dell'annua rendita di lire dugento dieci risultante da un certificato portante il numero 56557 intestato a favore di Cosmo Gabriele fu Raffaele, con nuovi certificati al latere rilasci a favore di Cosmo Antonio fu Raffaele lire 60 di rendita, a favore di Salvatore Cosmo fu Raffaele lire 50 di rendita, a favore di Giuseppe Cosmo fu Raffaele lire 50 di rendita, ed a favore di Caterina Cosmo fu Raffaele lire 50 di rendita. Dispone ancora che la medesima Direzione del Debito Pubblico faccia pagare in Napoli dalla Cassa dei depositi e prestiti a Antonio Cosmo fu Raffaele il capitale ed i semestri dell'assegno provvisorio in lire 2 50 ora intestato a favore di Cosmo Gabriele fu Raffaele portante il numero 15286.

Così deliberato dai signori Giovanni de Monte vicepresidente, Francesco Enrico Giordano ed Enrico Niutta giudici, il di 10 aprile 1872.

1847 — ALFONSO PADUANO.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1a pubblicazione)

Sulla domanda dell'avvocato Simone Cantoni di Viadana diretta ad ottenere la restituzione dalla Cassa dei depositi e prestiti dei cinque titoli datati 10 luglio 1861, intestati al portatore, inscritti ai numeri 196883, 206017, 25756, 7403 e 967655 recanti il capitale i primi quattro di lire diecimila ognuno, coll'annuo interesse ciascheduno di lire 500, ed il quinto di lire duemila coll'interesse annuale di lire 100, decorribile per tutti dal 1° gennaio 1865, i quali titoli dalla polizza numero 1352 in data di Milano 2 gennaio 1865 risultano depositati da Cantoni Alberto ed Abramo a cauzione dell'esercizio di esattoria nei comuni di Dosolo e Pomponesco pel triennio 1865-66-67, deliberato a Cantoni Angelo;

Ritenuto che la rappresentanza ereditaria dell'Abramo Cantoni si concentra per legge esclusivamente nei di lui figli maschi avvocato Simone, Moise, Alessandro, Cesare, Giacomo ed Achille Cantoni i quali ne hanno la libera e piena disponibilità, salvo l'usufrutto della settima parte a favore della vedova loro madre Gentile Ariani, in sei porzioni eguali;

Ritenuto conseguentemente che la quota dei ridetti titoli di vendita spettante all'Abramo Cantoni è in oggi devoluta un sesto cadauno ai prefati di lui figli avvocato Simone, Moisè, Alessandro, Cesare, Giacomo ed Achille Cantoni tutti di Viadana, coll'onere dell'usufrutto di cui sopra a pro della Ariani,

Il R. Tribunale civile di Bozzolo in camera di consiglio udita la relazione fatta dal giudice signor Pellizzari colla lettura degli atti, visti l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, num. 5784, allegato D, e li articoli 102, 103, 105, 106, 107 del regolamento approvato col R. decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, emanava il decreto del tenore seguente:

Dichiara

di autorizzare come autorizza il rilascio dei suaccennati cinque titoli di rendita, numeri 196883, 206017, 25756, 7403, 967655 danti il capitale complessivo di lire quarantaduemila (42000), e l'annuo interesse totale di lire 2100 (duemila cento) spettanti per la quota del ridetto defunto Abramo Cantoni in sei porzioni eguali ai di lui figli avvocato Simone, Moisè, Alessandro, Cesare, Giacomo ed Achille Cantoni, tutti di Viadana, coll'onere dell'usufrutto della settima parte a pro della vedova Gentile Ariani, pure di Viadana, figlia del fu Davide Vita, rimessi i sunnominati successori ed usufruttuaria alla osservanza degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento succitato ed alle ulteriori pratiche d'accordo col cointeressato Alberto Cantoni di detto luogo, ferme quelle da parte del cancelliere prescritte dal suddetto articolo 112.

Dal R. tribunale civile e correzionale in Bozzolo il 10 febbraio 1872. — Firmati: Il presidente Banzolini. — F. Gentili cancelliere.

1843 — SIMONE AVV. CANTONI.

DECRETO.

(1a pubblicazione)

Il Regio tribunale civile e correzionale in Milano, sezione prima promiscua, composto come segue:

Cav. Dott. Carlo Longoni, consigliere d'appello, presidente — Dott. nobile G. Cesare Secco Suardi, giudice — Dott. Emilio Comelli, giudice.

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato colla lettura del ricorso e degli atti al medesimo uniti;

Viste ed adottate le conclusioni del Pubblico Ministero e ritenuto inoltre il disposto dall'articolo 11, della legge 4 agosto 1861, n. 174.

Dichiara

Di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico a cancellare l'annotamento di vincolo apparente dal certificato nominativo di rendita italiana di annue lire 50, in data 8 febbraio 1862, al numero 174 e dall'assegno provvisorio di annue lire 1 85, al numero 44, pari data ambedue intestati al nome dei fratelli Felice e Biagio De Vecchi fu Giuseppe;

Di autorizzare inoltre la stessa Direzione a tramutare il suindicato certificato nominativo per una metà in rendita al portatore da rilasciarsi al signor Giuseppe De Vecchi, quale erede del proprio padre Felice e per l'altra metà in un certificato da intestarsi al nome delle minorenni Eva, Ada e Lia De Vecchi, quali eredi del loro padre Biagio, con annotamento che la rendita durante la minore età di esse e sino ad avviso diverso abbia a corrispondersi al signor nobile Costantino Franchetti di Milano, quale tutore delle stesse minori;

Di autorizzare il signor Giuseppe De Vecchi (residente in Milano, via Pietro Verri, numero 1) quale erede del di lui padre Felice ad alienare al prezzo corrente, all'Amministrazione del Debito Pubblico la metà dell'annuo importo a lui spettante sul predetto assegno provvisorio, e di autorizzare del pari il signor Costantino Franchetti (residente in Milano, via S. Paolo, numero 22) quale tutore delle prenominate minorenni Eva, Ada e Lia sorelle De Vecchi, quali eredi del loro padre Biagio ad alienare alla stessa Amministrazione al prezzo corrente l'altra metà dell'annuo importo ad esse spettante sul medesimo assegno provvisorio.

Milano, 8 aprile 1872.

1844 — Il presidente LONGONI.

AVVISO. 1835

(1a pubblicazione)

Morta nel giorno 19 settembre 1870 la signora Lucia di Majo fu Gaetano il tribunale civile e correzionale di Napoli con decreto del due ottobre 1871 ha ordinato che la rendita di lire 60, numero 37027, iscritta a favore della defunta sia divisa per lire 20 a Vincenzo di Majo di Michele domiciliato in Napoli; per lire 20 a Gaetano di Majo di Michele domiciliato in Napoli; e per lire 20 a Vincenza di Majo di Michele domiciliata in Napoli. Ha ordinato pure che la rendita di lire 40, num. 37028, iscritta a favore della menzionata defunta sia divisa per lire 15 al detto Vincenzo di Majo; per lire 10 al detto Gaetano di Majo; e per lire 15 alla detta Vincenza di Majo; e che la rendita di lire 5, num. 95960, iscritta a favore della medesima trapassata sia attribuita al ripetuto Gaetano di Majo.

Ha da ultimo ordinato che la Cassa di depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia restituisca il deposito quivi eseguito con polizza num. 1588 di annue lire 250 dalla suddetta Lucia di Majo ai nominati Vincenzo, Gaetano, e Vincenza di Majo dichiarati unici e soli eredi della medesima.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a prodursi opposizione ne' termini di legge.

Il procuratore FRANCESCO BIANCO,
Vico Tagliaferri, n. 96 in piazza Cavour in Napoli.

DECRETO. 1869

Udita in camera di consiglio composta dal signor vicepresidente avvocato Monici, dottor Vincenzo, e dai giudici Scappini dottor Gaetano e Scopoli dottor Ernesto la nuova relazione del presente ricorso colle nuove dichiarazioni ordinate col decreto 18 ottobre p. p.

Ritenuto giustificata la sussistenza delle passività e la rappresentanza ereditaria del defunto notaio dottor Zaccaria Cortinovis, e quindi la necessità di realizzare il capitale costituito a cauzione notarile colla cartella e certificato 17 marzo 1869, numero 56853 al nome del suddetto ora defunto notaio Zaccaria Cortinovis della rendita di lire 150.

Il tribunale civile e correzionale di Bergamo dietro anche le conformi conclusioni del Pubblico Ministero dichiara spettare ed aggiudicarsi la surriferita rendita, e quindi il corrispondente capitale in parti eguali ai quattro minori figli di esso defunto notaio, cioè Giuseppe, Giacomo, Zaccaria ed Ugo Cortinovis, rappresentati dalla propria madre Marianna Marchetti, salvo alla stessa l'usufrutto sulla quinta parte; autorizzata quindi la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad eseguirne il corrispondente tramutamento ed a restituirne il capitale stesso alla vedova Marianna Marchetti quale rappresentante i minori suddetti.

Viene quindi autorizzata essa vedova Marianna Marchetti a realizzare ed esigere il capitale corrispondente, erogandolo nel pagamento delle residue passività lasciate dal suddetto defunto dottor Zaccaria Cortinovis, ingiuntole di giustificare al pretore di Verdello il proprio analogo operato entro mesi tre, ritenuto la responsabilità assunta da essa Marchetti e dall'avv. Giuseppe Mojoli, di liberarne i minori suddetti dalla residua passività ereditaria coll'impiego del capitale realizzando surriferito.

Bergamo, dal Regio tribunale civile e correzionale addì 31 dicembre 1871.

Il vicepresidente firmato: MONICI.

Il cancelliere RIZZINI.

AVVISO.

Dal ministero di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia, la ditta *John Harding* di Manchester (Inghilterra) ha ottenuto in data del 20 aprile 1872 *un attestato di trascrizione* per l'assunzione di un marchio per distinguere i prodotti della sua fabbrica, ed i cui tratti caratteristici sono i seguenti:

Etichetta di color rosa cupo con bordura di fondo nero, con piccoli triangoli dello stesso color rosa, in alto le parole *John Harding* dimezzate da una figura di cervio che tiene in una zampa un'ancora, al disotto uno scudo ombreggiato di nero contenente tre linee parallele tre cani levrieri in atto di correre, disotto al quale vi è una fascia volante sulla quale vi sono le parole *Garanti première qualité*, in basso la parola *Manchester*.

Il suddescritto marchio già usato dalla suddetta ditta in Inghilterra sarà dalla medesima applicato sopra i pacchi di cotone da cucire e da filare da essa fabbricati a Manchester che smercia in Italia.

Torino, addì 20 aprile 1872.

Il Direttore del R. Museo Industriale italiano.

G. CODAZZO.

La presente inserzione è stata eseguita dalla prenominata ditta *John Harding* per gli effetti indicati dalla legge del Regno d'Italia 30 agosto 1868, n. 4577, articolo 10 e seguenti.

Livorno, li 24 aprile 1872.

Il mandatario della ditta John Harding.

1913 — D. REMIGIO PARDOSSI DR.

Situazione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia

A tutto il giorno 6 aprile 1872.

ATTIVO.

Voce	Parziali	Totali
Numerario in cassa nelle Sedi e Succursali . . L.	123,141,497 66	129,149,721 31
Esercizio delle Zecche dello Stato . . . . . . "	6,008,223 65	
Stabilimenti di circolazione per fondi somministrati (R. decreto 1° maggio 1866) . . . L.		47,450,250 "
Portafoglio . . . . . . "		249,029,514 41
Anticipazioni nelle Sedi e Succursali . . . "		45,115,653 29
Tesoro dello Stato (legge 27 febbraio 1866) . . . "		152,921 81
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 650 milioni in biglietti (leggi 11, 21 agosto 1870 e 16 giugno 1871) . . . "		638,011,006 08
Tesoro dello Stato. — Conto mutuo di 50 milioni in oro (legge 11 agosto 1870) . . . "		50,000,000 "
Fondi pubblici applicati al fondo di riserva . . . "		16,000,043 20
Immobili . . . "		7,796,179 61
Effetti all'incasso in conto corrente . . . "		848,626 32
Azioni da emettere . . . "		20,000,000 "
Azionisti, saldo azioni . . . "		"
Debitori diversi . . . "		32,979,827 36
Spese diverse . . . "		3,801,514 69
Indennità agli azionisti della cessata Banca di Genova . . . "		400,000 "
Depositi volontari liberi . . . L.	404,411,975 16	417,288,974 49
Depositi obbligatori e per cauzione . . . "	12,876,999 33	
Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico in cassa . . "	18,666,765 "	274,698,310 "
Dette presso la Banca Nazion. Toscana "	1,672,545 "	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . "	254,364,000 "	
Cartelle del Debito Pubblico in cassa . . . "	12,950,700 "	352,545,000 "
Dette presso la Banca Nazionale Toscana "	312,300 "	
Dette presso i sigg. fratelli de Rothschild "	60,229,700 "	
Dette presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . "	279,052,300 "	
	L.	2,284,756,042 57

Visto — D'ordine di S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
Il Commissario Governativo della Banca Romana, incaricato dell'ispezione del Ministero: G. MIRONE.

1880

PASSIVO.

Voce	Parziali	Totali
Capitale . . . L.		100,000,000 "
Biglietti in circolazione . . . "		966,818,758 60
Biglietti somministrati agli stabilimenti di circolazione . . . "		47,450,250 "
Fondo di riserva . . . "		16,000,000 "
Tesoro dello Stato conto corrente (disponibile . . . L.)	2,643,302 06	3,723,518 65
(non disponibile . . . ")	1,080,216 59	
Conti correnti (disponibile) nelle Sedi e Succursali . . . "		10,646,549 09
Conti correnti (non disponibile) nelle Sedi e Succursali . . . "		53,629,147 61
Biglietti all'ordine a pagarsi (articolo 21 degli Statuti) . . . "		11,485,373 35
Mandati e lettere di credito a pagarsi . . . "		7,966,368 78
Dividendi a pagarsi . . . "		274,056 "
Pubblica alienazione delle obbligazioni Asse ecclesiastico . . . "		7,228,082 54
Creditori diversi . . . "		12,553,256 13
Risconto del semestre precedente e saldo profitti . . . "		806,640 21
Benefizi del semestre in corso . . . "		2,146,757 12
Depositanti di oggetti e valori diversi . . . "		417,288,974 49
Ministero delle Finanze c/ obbligazioni Asse ecclesiastico da alienare . . . "		274,698,310 "
Debito Pubblico c/ cambio cartelle rendita 5 e 3 per 100 . . . L.	219,664,900 "	352,545,000 "
Creditori di cartelle di rend. depositate pel cambio "	132,880,100 "	
	L.	2,284,756,042 57

Per il Direttore Generale
Il Segretario Generale: G. GRILLO.

1925

PROVINCIA DI TORINO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della Ricevitoria provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale:

In eseguimento della deliberazione del Consiglio provinciale stata approvata dal Ministero delle finanze per l'applicazione della legge 20 aprile 1871, num. 192 (serie seconda), del Regio decreto 19 luglio 1871, numero 354 (serie id.), e del regolamento annesso al Regio decreto 1° ottobre stesso anno, n. 462 (serie id.), relativamente alla riscossione delle imposte dirette,

Notifica al pubblico:

Nel giorno di martedì 18 giugno prossimo, alle ore 10 antimeridiane, in Torino, nel palazzo in piazza Castello, detto delle Segreterie, ove hanno sede gli uffizi della prefettura e della provincia, davanti al prefetto presidente della Deputazione provinciale e coll'assistenza di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria, si procederà col mezzo dei pubblici incanti all'appalto della ricevitoria provinciale per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre dell'anno 1877.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore provinciale sul quale verrà aperta l'asta è stabilito nella misura di centesimi settantacinque per ogni cento lire di riscossioni.

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti, a garanzia della loro offerta, depositare nella tesoreria provinciale governativa in danaro o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa desunto dal listino inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 19 corrente aprile, n. 109, la somma di lire trecentoventimila (L. 320,000) corrispondente al 2 per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente nella somma di lire sedici milioni (L. 16,000,000), comprese quelle della tassa sul macinato, a forma del R. decreto 7 ottobre 1871.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaio.

Di questo deposito dovrà farsi previamente constare mediante regolare produzione alla segreteria provinciale della quitanza della predetta tesoreria. Il deposito dell'aggiudicatario sarà trattenuto, e gli altri verranno restituiti appena finita l'asta.

Nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, il ricevitore a pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali approvati con decreto ministeriale 1° ottobre 1871, n. 463 (serie seconda), dovrà prestare la cauzione definitiva di lire due milioni cinquecentocinquantamila (L. 2,550,000) o in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico a termini e nei modi designati dall'art. 17 della succitata legge 20 aprile 1871, n. 192, (serie seconda), e dell'articolo 19 del regolamento approvato con Regio decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie id.).

A tenore dei capitoli speciali in data 6 dicembre 1871, stati deliberati dalla Deputazione provinciale ed approvati dal Ministero delle finanze, il ricevitore dovrà esercitare gratuitamente l'ufficio di cassiere della provincia. Detti capitoli sono in appresso riportati.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcune delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della predetta legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in quest'avviso sono visibili alla segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio la legge, i decreti, i regolamenti, i capitoli normali e speciali.

Le spese d'asta, del contratto, tenuto conto quanto alla registrazione delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge suindicata, e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Torino, 21 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
ZOPPI.

Capitoli speciali per l'esercizio della Cassa provinciale stati deliberati dalla Deputazione provinciale in adunanza del 6 dicembre 1871 ed approvati dal Ministero delle finanze con nota 23 febbraio 1872, numero 417.

1° Il ricevitore a tenore della deliberazione della Deputazione provinciale in data 20 novembre 1871, deve esercitare gratuitamente l'ufficio di cassiere della provincia.

2° In tale qualità, oltre alle riscossioni di cui all'art. 75 della legge 20 aprile 1871:

a) Riscuote e versa nella Cassa provinciale tutte le entrate patrimoniali e straordinarie di qualunque natura o provenienza, sia che esse vengano versate dagli esattori, sia che vengano direttamente pagate dai debitori della provincia;

b) Provvede a proprie spese al pronto e regolare pagamento in ogni parte di essa dei mandati che gli verranno rimessi dalla Deputazione provinciale.

3° Quando l'incasso venisse per qualsiasi motivo a superare l'ordinaria entrata di un bimestre, potrà la Deputazione provinciale ordinare che il sovrappiù o parte di esso sia collocato in deposito fruttifero presso qualche pubblico stabilimento di credito, o di disporne in quell'altro modo che crederà più conveniente.

4° Alla fine di caduna bimestre, in occasione della giustificazione dei versamenti di cui all'art. 67 del regolamento 1° ottobre 1871, deve il cassiere trasmettere alla Deputazione provinciale uno stato dimostrativo, redatto secondo le forme che gli verranno prescritte, del movimento generale di Cassa nel bimestre antecedente, facendo speciale annotazione dei mandati che non si fossero ancora potuti soddisfare, ed accennandone li motivi.

5° Nei primi tre mesi dopo scaduto l'esercizio finanziario (31 marzo d'ogni anno) il cassiere rende il conto della sua gestione a termini del disposto dell'art. 172, n. 11, della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

6° Il conto debitamente corredato degli opportuni documenti e carte giustificative, e redatto secondo il modulo che verrà prescritto, dovrà essere rimesso alla Deputazione provinciale in triplice originale di cui uno gli sarà restituito tosto che avrà riportato le approvazioni di cui nella citata legge 20 marzo 1865, munito dell'ordinanza di scarico.

7° Le spese tutte occorrenti pel maneggio e distribuzione del denaro provinciale, non che quelle dei registri, stampe e corrispondenze, sono a carico del cassiere.

1918

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI TERRA D'OTRANTO

AVVISO D'ASTA

Per l'appalto del servizio di fornitura nella nuova casa di pena in Lecce, pel giorno di mercoledì 15 *del mese di maggio* 1872.

Attesa la deserzione del primo incanto annunziato con precedente avviso pel giorno 22 volgente mese di aprile, si rende noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 15 maggio prossimo venturo, innanzi al signor prefetto, o a chi per esso, ufficiale a ciò delegato dal Ministero dell'interno (Direzione Generale delle Carceri), si procederà in questo medesimo ufficio di prefettura ad un secondo pubblico incanto, col metodo delle candele, per lo

Appalto del servizio di fornitura nella nuova casa di pena in Lecce, eccettuato l'obbligo della fornitura de' lavori ai detenuti, con avvertenza che in questo secondo incanto l'aggiudicazione sarà pronunciata quando anche si presentasse un solo offerente.

L'appalto medesimo avrà la durata di anni tre e mesi sei, cioè dal 1° luglio 1872 al 31 dicembre 1875, sarà regolato dal nuovo capitolato di oneri pel servizio di fornitura degli stabilimenti carcerari del Regno, stato approvato in data 15 luglio 1871, e più precisamente dalle disposizioni del capitolato medesimo contenute nella parte prima da carta 9 a carta 46, e nella parte seconda, titolo secondo, a carta 51, e nelle tavole infine del capitolato B, E, H, M, O, P, Q, e parte seconda della tavola R.

L'asta sarà aperta sul prezzo di centesimi ottanta per ciascuna giornata di presenza utile dei detenuti, ai termini dell'art. 3 del citato capitolato d'oneri, e saranno osservate le norme stabilite nel titolo secondo del regolamento per la contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870.

Il numero complessivo delle giornate di presenza, che durante lo appalto potranno dar luogo alla percezione della diaria di cui all'art. 8 del capitolato d'oneri viene indicato approssimativamente in 255,500 in ragione di una popolazione giornaliera di circa 200 detenuti.

Le offerte di ribasso al prezzo su cui si apre l'asta non potranno essere minori di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra minore frazione.

Il deposito per adire all'asta dovrà farsi in contante o in biglietti di Banca aventi corso legale, e sarà di L. 900, e la cauzione che dovrà prestare l'aggiudicatario definitivo in garentia degli obblighi del contratto dovrà consistere in tanta rendita del consolidato italiano per la somma di L. 600.

Gli stabilimenti carcerari ai quali lo appaltatore dovrà rivolgersi per la fornitura degli oggetti di corredo a seconda della tavola B, sono quelli di Trani, Forte Urbano presso Castelfranco dell'Emilia, e Saliceto San Giuliano presso Modena.

CONDIZIONI SPECIALI.

L'Amministrazione prende impegno di provvedere a proprie spese la nuova casa di pena di una dotazione di effetti di casermaggio e di vestiario in quella proporzione che rendesi necessaria ad aprirla, per farne la consegna allo appaltatore a prezzo di estimo a forma dell'art. 158 del capitolato d'oneri, e fermi stando gli obblighi di esso circa la conservazione e riconsegna degli effetti predetti portati dal capitolato medesimo.

Avvertenze.

Il capitolato d'oneri, da servire di base al contratto, è visibile in questa prefettura in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Il termine utile per fare il ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di deliberamento è fissato a giorni 15, e scadrà col mezzodì del giorno 31 maggio 1872.

Le spese tutte inerenti allo appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Lecce, lì 23 aprile 1872.

Il Segretario delegato: JANNARELLI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale in Bergamo autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione tanto del titolo cinque per cento, inscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia per la rendita di lire duecento quindici a favore di Rillosi Bortolo fu Alberto, giusta il certificato cinque dicembre 1862, num. 20233, della Direzione già esistente in Milano, quanto dell'assegno provvisorio nominativo, numero 9279, per l'annualità di lire 4 50 a favore del nominato Bortolo Rillosi giusta il certificato cinque dicembre 1862 della prefata Direzione del Debito Pubblico in Milano, in testa ed in parti eguali agli eredi Alberto e Maddalena Rillosi fu Bortolo coll'onere dell'usufrutto sulla quarta parte a vantaggio della vedova Monticelli Teresa *quondam* Ambrogio, tutti di Bergamo.

Autorizza inoltre la stessa Direzione Generale ad operare il tramutamento di quei titoli nominativi in titoli al portatore sulla base della successione e ripartizione sovra indicata a favore ed in parti eguali dei due eredi Alberto e Maddalena Rillosi fu Bortolo, sempre che siasi dai medesimi provveduto a tenore degli articoli 80, 121, 122, 123, 129, del regolamento 8 ottobre 1870.

Bergamo, dal tribunale civile, li 12 marzo 1872. — Firmati il presidente Tunesi — Rizzini canc.

La presente copia, per estratto, concorda coll'originale registrato a Bergamo 14 marzo 1872, al numero 494, foglio 87, volume XVIII, A. G. colla tassa di lire 2 40, si rilascia al signor Rillosi Alberto.

Bergamo, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale, li cinque aprile 1872.

Per il cancelliere
1911 Rossi Giuseppe.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

La signora Rosa Avanzini vedova del fu Giovanni Florindo Quilici tanto in proprio, quanto nell'interesse della sua figlia minore signora Florinda Quilici fanno noto che con decreto del tribunale civile e correzionale di Lucca del dì 14 decembre 1871 per le cause e titoli di che in esso furono autorizzate a ritirare dalla Cassa dei Depositi e Prestiti dello Stato, lire 1000, ivi depositate a titolo di cauzione della surrogazione militare ordinaria dal fu Giovanni Florindo Quilici marito e padre rispettivo, con Polizza del 27 luglio 1864, numero 3300, e ciò a tutti gli effetti di legge e più specialmente a quelli voluti dall'articolo 102, e seguenti del regolamento del dì 8 ottobre 1870, approvato con decreto R. di numero 5943.

Lucca, 23 aprile 1872.

Amadeo Dardi, notaio incaricato. 1912

ESTRATTO DI DECRETO. 1874

(1ª *pubblicazione*)

Per la successione del fu Brignola Giuseppe di Domenico, il tribunale di Napoli, in quarta sezione, con deliberazione de' tre aprile 1872 ha disposto sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, che la Direzione del Debito Pubblico tramuti il certificato numero 55739, della rendita di lire 85 in testa al defunto Brignola Giuseppe di Domenico, domiciliato in Napoli, e col num. 12450 del registro di posizione in altro certificato in testa ai suoi eredi legittimi Pasquale, Alessandro ed Andrea Brignola, e ne formi indi cartelle al latore da consegnarsi al Pasquale Brignola per mandato conferitogli dagli altri due fratelli.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 23 marzo 1872, n. 290 il tribunale civile di Milano autorizzava la Direzione generale del Debito Pubblico a pagare all'avvocato Natale Zucchi fu Francesco di Milano come erede di Filippo Zucchi fu Gio. Battista di Milano, per testamento 25 maggio 1870 a rogito Lainati il premio di lire 100, vinto dall'iscrizione n. 1772601, colla cartella n. 332261 del prestito nazionale 1866; nonchè a tramutare in titoli al portatore da darsi al detto erede i certificati di Debito Pubblico intestati a Filippo Zucchi fu Giovanni Battista: n. 865 datata da Milano 27 febbraio 1862 della rendita di lire 500: n. 866, identica data della rendita di lire 505; n. 5177 datato da Milano 9 maggio 1862 della rendita di lire 500: n. 47877, datato da Milano 5 settembre 1866 della rendita di lire 125. — Ciò si annuncia pegli effetti dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

1929 Sartorio, vicecanc.

AVVISO.

Dal ministero di agricoltura industria e commercio del Regno d'Italia la ditta *Wadkin e King* di Manchester (Inghilterra) ha ottenuto in data del 20 aprile 1872 *un attestato di trascrizione* per l'assunzione di un marchio per distinguere i prodotti della sua fabbrica ed i cui tratti caratteristici sono i seguenti:

Etichetta di colore rosa cupo con bordura interna di fondo nero, con linee intercalate dello stesso color rosa, in alto trovansi le parole *Wadkin e King*, sotto vi è un grifone in atto di volare, col piede sinistro sopra uno scudo ombreggiato di nero con tre mosche nell'interno colla divisa *Vive et vivas*, ed in basso la parola *Manchester*.

Il suddescritto marchio già usato dalla ditta suddetta in Inghilterra sarà dalla medesima applicato sopra i pacchi di cotone da cucire e da filare da essa fabbricati a Manchester e che importa in Italia.

Torino, addì 20 aprile 1872.

Il Direttore del R. Museo Industriale italiano.

G. Codazzo.

La presente inserzione è stata eseguita dalla prenominata ditta *Wadkin e King* per gli effetti indicati dalla legge del Regno d'Italia 30 agosto 1868, n. 4577, articolo 10 e seguenti.

Livorno, li 24 aprile 1872.

Il mandatario della ditta Wadkin e King.

1914 D. Remigio Pardossi nn.

NOTA.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 20 aprile 1872 il tribunale civile d'Alessandria sull'instanza delli Felicita Mascherpa vedova del farmacista Giov. Battista Nebiola, non che delli Marziano, Carlo e Maria fratelli e sorella Nebiola madre e figli, la prima tanto in qualità propria, che qual legittima amministratrice dell'altra di lei figlia minore Gioanna Nebiola, residenti nel luogo di Mandrogne, Sobborgo d'Alessandria, dichiarò cessato il vincolo da cui era gravato il certificato nominativo del Debito Pubblico dello Stato, in data 23 agosto 1862, della rendita di lire 150, numero 85483; categoria cinque per 100, rilasciato a favore del detto Giov. Battista Nebiola fu Gio. Francesco, per la cauzione da questi prestata come farmacista;

Ed autorizzò ad un tempo la Direzione Generale dello stesso Debito Pubblico ad operare il tramutamento di detto certificato nominativo in tante cartelle al portatore per la concorrente di lire 130 di rendita da esigersi liberamente dalli detti Marziano, Carlo e Maria fratelli e sorella Nebiola, come coeredi del detto loro padre Giov. Battista, ed a rilasciare altro certificato nominativo per la rendita di lire 20, categoria cinque per cento, a favore della minorenne Gioanna Nebiola fu Giov. Battista di Mandrogne (Alessandria) pure come coerede dello stesso di lei padre, libero da ogni vincolo.

Il che tutto si deduce a pubblica notizia a mente dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Alessandria, li 23 aprile 1872.

1927 Bertolaja caus.° Alessandro.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del Regio decreto del dì 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che sulle istanze del cav. Enrico Gori, sottoprefetto a Vasto (Abruzzo Citeriore), nella sua qualità di unico erede testamentario della fu signora Luisa Venturi sua moglie, il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, con suo decreto del 19 aprile 1872 esente da registrazione, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia (Direzione di Firenze), a convertire in rendita al portatore le due cartelle di rendita tre per cento, iscritte in nome della predetta signora Luisa Venturi del fu Arcangelo, già domiciliata in Firenze, l'una per la rendita di lire centosettantasette, rappresentante l'impiego di lire duemila cinquantotto, vincolata come parte di capitale dotale, di che nel certificato di n. 21402 del 27 ottobre 1871; l'altra per la rendita di lire dugento quarantatrè, rappresentante l'impiego di lire duemila ottocento ventidue estradotali, e di che nel certificato di n. 21403 del 27 ottobre 1871, ed a consegnare liberamente e senza alcuna responsabilità della prefata Reale Amministrazione al signor cavaliere Enrico Gori, o suo legittimo rappresentante, le relative cartelle al portatore.

Firenze, li 24 aprile 1872.

1916 Avv. Vincenzio Cercignani.

Nº 103.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla deserzione dei simultanei incanti tenutisi il 4 e 30 gennaio prossimo passato, essendosi presentata una offerta con aumento del sette per cento sul prezzo di perizia, si addiverrà, alle ore 11 antimeridiane di mercoledì 15 maggio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la R. prefettura di Teramo avanti il prefetto, simultaneamente col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, ad un nuovo ed unico incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tratto della strada provinciale da Teramo a Penne, compreso fra la città di Teramo, partendo dal secondo chilometro ed il podere Dottorolli, in provincia di Teramo, della lunghezza di metri 7288, per la presunta somma come sovra aumentata, soggetta a ribasso d'asta, di L. 101,769 73.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito, salva sempre la decorrenza dei fatali come in appresso. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stata presentata la diminuzione più vantaggiosa.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 18 aprile 1871, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Teramo.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di un anno successivo.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare il certificato d'idoneità prescritto dall'articolo 2 del capitolato suddetto;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4000 in numerario, biglietti della Banca Nazionale, oppure lire 330 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di lire 8000 in numerario, biglietti della Banca Nazionale, oppure di lire 660 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 5 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Teramo.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 25 aprile 1872.

Per detto Ministero

1901 A. VERARDI, *Caposezione.*

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Santa Maria Capua Vetere nel giorno 19 aprile 1872 ha emesso decreto col quale si fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico di trasferire le annue lire cento quarantacinque di rendita iscritta ai numeri 100,197, per lire 100, e numero 116,979 per lire 45, intestate al defunto Francesco Caputo di Antonio, ai di costui eredi Antonio e Tommasa Coppola suoi genitori ed ai sei germani del detto defunto, cioè: Carmine, Luigi, Angela, Giovanna, Mariadomenica e Margherita Caputo.

Chiunque creda avervi interesse ne produca opposizione ne' modi e termini prescritti dal regolamento otto ottobre 1870, sul Debito Pubblico italiano.

Caserta, 24 aprile 1872.

1915 Notar Gioacchino Gagliani.

ESTRATTO DI DECRETO.

Con espediente volontario la seconda sezione del tribunale civile di Napoli del 15 marzo 1872 dispose che le due cartelle del Debito Pubblico d'Italia intestate a Luigi Casaburi di Antonio di Frattamaggiore pel sacro patrimonio, la prima di lire 170 al n. 43305, e la seconda di lire 70 al n. 43304, siano tramutate in tante cartelle a latore, lire 70 di rendita ad Antonio Casaburi, lire 40 a Federico Casaburi, lire 40 a Maria Grazia Casaburi, e cartelle col vincolo pupillare sotto l'amministrazione del padre, lire 20 a Gelsomina, e lire . . . ad Anna Casaburi di Antonio, e ciò si fa noto a chi ci ha interesse nei modi voluti dalla legge.

Frattamaggiore, li 23 marzo 1872.

1933 Gennaro Ferro, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Milano con decreto 14 aprile 1872 autorizzò l'avvocato Gaetano Colombo padre dei minori Alfredo e Guido, a far seguire dalla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia il tramutamento dei due certificati nominativi 9 maggio 1862, numeri 5151 e 5152 in data da Milano, il primo della rendita di lire 40 e l'altro della rendita di lire 35, ambedue intestati a favore di Magatti Laura di Giacomo, in certificati di rendita al portatore da consegnarsi allo stesso avvocato Gaetano Colombo, o a chi per esso, con abilitazione altresì di erogare la somma che andrà a riscuotere nel pagamento delle spese di malattia, funerali del defunto figlio Mario, e relativa tassa ereditaria.

Firmati: Tagliabue presidente — Sartori vicecanc. 1931

1934 DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso di Parisati Maria vedova di Luigi Trolli di questa città e di Margherita Trolli maritata al ragioniere Gaspare Anelli pure di Pavia, che giustificarono la loro qualità di eredi per legge della rispettiva figlia e sorella germana Luigi Trolli, d'anni 22, qui mancata ai vivi nel 16 settembre 1871,

Il tribunale civile in Pavia,

Sulla relazione del giudice delegato, e la proposta del Pubblico Ministero che accoglie, deliberando in camera di consiglio,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico italiano a tramutare il certificato del Debito stesso, in data Milano 22 dicembre 1862, n. 21860|17612, della rendita di lire duecentocinque, intestato a favore della suddetta Luigia Trolli fu Luigi, già minore rappresentata dalla madre Marietta Balzan-Parisati predetta in altro certificato al portatore da rilasciarsi alle medesime nella mentovata qualità di eredi legittimi.

Pavia, 9 aprile 1872.

Il presidente, firmato Provera - Bottelli, vicecancelliere.

Havvi il timbro colla leggenda: Regio tribunale civile e correzionale in Pavia.

Per copia conforme
Avv. Giovanni Vidari.

1926 NOTA.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso del signor Luigi Lupotto fu Giovanni, residente in Torino, il tribunale civile di Torino emanava il decreto del tenore seguente:

Il tribunale,

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato;

Dichiara consolidata nel Luigi Lupotto in forza di successione ed in forza della cessione di cui nell'istromento 28 settembre 1871, rogato Pavesio, la proprietà dei due certificati in appresso indicati e conseguentemente

Manda all'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di tramutare in capo del detto Luigi Lupotto fu Giovanni, residente in Torino, i due certificati di rendita sul Debito Pubblico italiano (5 per 100, legge 10 luglio 1861, e Regio decreto 28 stesso mese ed anno), uno della rendita di lire venti e portante il n. 29760, e l'altro della rendita di lire trenta, portante il n. 29761, ed ambedue iscritti a favore di Lupotto Teresa vedova nata Cantù fu Marco, domiciliata in Collegno (Torino).

Torino, 16 aprile 1872.

Per il tribunale: Il presidente, Brizio - Perinciolì, vicecancelliere.

Tanto si rende noto per gli effetti previsti dall'articolo 89 del Regio decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 23 aprile 1872.

E. Varese sostituito Lasagna.

NOTA 1924

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dagli articoli 89 e 90 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si notifica che sull'instanza dei signori Bernardino e Giuseppe fratelli Badino, e Domenica ed Angelina sorelle Agnelli tutti di Torino, il tribunale civile di quella città con suo decreto 19 corrente aprile autorizzò il tramutamento in altrettante cartelle al portatore dei due certificati del consolidato italiano cinque per cento in data 11 aprile 1862, coi num. 8925, 8926 della rendita l'uno di lire 25 e l'altro di lire 160, intestati a favore di Maria fu Giuseppe Canavese, della quale gli instanti sono gli unici eredi in parti eguali.

Roma, 25 aprile 1872.

Dott. E. Rossi, proc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Avellino certifica, che con deliberazione del sullodato tribunale del diciotto aprile mille ottocento settantadue, venne disposto quanto appresso:

"Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Cosentini, ordina all'Amministrazione della Cassa de' depositi e prestiti, stabilita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, di pagar libero ed esplicito alla signora Carolina Nastari del fu Andrea, domiciliata in Avellino, il capitale di lire mille cinquecento cinquantanove e centesimi settantacinque, nonchè gl'interessi, derivante tal somma da due fedi di credito del Banco delle Due Sicilie, depositate dal defunto Felice Testa per supplemento di patrimonio e cauzione notarile, ed a lui intestate; una di lire dugentottantaquattro e centesimi settantacinque, in data 18 novembre 1859, e l'altra di lire mille dugento settantacinque del venti dicembre anno medesimo.

A richiesta del procuratore signor Andrea Testa si rilascia il presente oggi 20 aprile 1872.

Il cancelliere del tribunale
1928 Giuseppe Cotticelli.

N. 106.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

In seguito alla diminuzione del ventesimo, fatta in tempo utile, sul presunto annuo prezzo di lire 14,733, ammontare del deliberamento pronunciato il 4 aprile corrente, pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per un novennio del 2° tronco della strada nazionale di Matera, n. 35, scorrente in provincia di Bari, compreso fra Barletta e Canosa, della lunghezza di metri 21,171,

si procederà, alle ore 11 antimerid. di giovedì 16 maggio p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade e presso la Regia prefettura di Bari avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa al migliore oblatore in diminuzione della presunta annua somma di lire 13,996 35, a cui il suddetto annuo prezzo trovasi ridotto dietro la fatta offerta del ventesimo.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà definitivamente deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, qualunque sia il numero delle offerte, ed, in difetto di queste, a chi presentava il preindicato partito del ventesimo. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 10 novembre 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Bari.

La manutenzione comincierà dal primo aprile 1872, e sarà continuativa fino al 31 marzo 1881.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 2200 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 550 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni otto successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 24 aprile 1872.

Per detto Ministero

1904 A. VERARDI, *Caposezione.*

Provincia di Massa e Carrara

AVVISO D'ASTA.

In conformità delle disposizioni contenute nella legge delli 20 aprile 1871, n. 192, e nel relativo regolamento 1° ottobre successivo, n. 462, dovendosi procedere alla nomina del ricevitore provinciale di Massa e Carrara per il quinquennio 1873 al 1877, si rende pubblicamente noto quanto segue:

I. La nomina del ricevitore provinciale sarà fatta per concorso ad asta pubblica coll'estinzione di candela vergine secondo le norme tracciate dal capo III del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato per R. decreto 25 gennaio 1870, num. 5452; sarà aperta in Massa in una delle sale del palazzo della provincia, nel giorno 21 maggio prossimo venturo, ad ore 2 pomeridiane, e sarà presieduta dal prefetto.

II. Il ricevitore provinciale assume tutti gli obblighi ed avrà tutti i diritti portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), dal regolamento del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), dai capitoli normali approvati dal Ministero delle finanze con decreto del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), o da altre disposizioni che vengano in proposito emanate.

III. I concorrenti all'asta devono garantire le offerte con deposito della somma di L. 26,000, corrispondente al 2 per 100 della presunta somma annuale da riscuotersi in L. 1,300,000.

IV. Il deposito dovrà esser fatto in danaro od in rendita pubblica dello Stato, e nel secondo caso i titoli del Debito Pubblico saranno accettati soltanto al prezzo di L. 73,825, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 19 corrente, n. 109.

V. Il deposito d'asta, se fatto in danaro, dovrà esser giustificato colla presentazione di regolare quietanza della Cassa della tesoreria governativa. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un notaro e da un agente di cambio.

VI. I depositi fatti a garanzia dell'incanto saranno restituiti appena finita l'asta, tranne quello fatto dall'aggiudicatario.

VII. La cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto, è fissata in lire duecentomila (200,000). Questa cauzione dovrà essere presentata dall'aggiudicatario nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'art. 1° dei capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463.

VIII. La misura dell'aggio, su cui si apriranno gl'incanti, è fissata in lire una e centesimi trenta per ogni cento lire che il ricevitore provinciale avrà versato nella tesoreria dello Stato.

IX. Le offerte in diminuzione non potranno essere minori di centesimi quindici per volta.

X. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

XI. Il ricevitore provinciale è obbligato a disimpegnare le funzioni di cassiere provinciale senza retribuzione speciale per tale esercizio, e non potrà mai accampare pretese di provvigione od indennità sia per gli incassi o rimborsi da Cassa a Cassa, come sarebbe pel ramo degli Esposti od altri titoli od anche per mutui, che la provincia potesse contrarre, o pel maneggio del denaro provinciale, o pagamenti di spese per quanto frazionate si rendessero le spese stesse.

XII. Il ricevitore provinciale resta in carica per cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1873, ed in questo periodo di tempo è obbligato di attenersi alle scadenze fissate per legge, e che verranno anche stabilite dal R. Governo per operare i versamenti nella Cassa governativa e provinciale delle somme riscosse.

XIII. Il ricevitore provinciale è obbligato a tenere aperto l'ufficio quotidianamente dalle 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane nel capoluogo della provincia e precisamente nel palazzo principale.

E tanto il fitto di L. 100 annue per l'ufficio, come anche la spesa dei mobili e degli stampati occorrenti per l'esercizio della ricevitoria provinciale resteranno a carico del ricevitore deliberatario.

XIV. Tutte le spese d'asta, del contratto, accensione d'ipoteca e quant'altro possa occorrere in dipendenza del deliberamento della ricevitoria, restano a carico del ricevitore deliberatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871.

XV. La ricevitoria provinciale è affidata sotto l'osservanza della legge 20 aprile 1871, n. 192, del regolamento 1° ottobre successivo, n. 462, concernente la riscossione delle imposte dirette, del R. decreto 7 dello stesso mese, che stabilisce le norme della riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dei capitoli normali approvati con decreto ministeriale 1° ottobre 1871, n. 463, e dei capitoli speciali approvati dalla Deputazione provinciale colla deliberazione 29 febbraio 1872.

XVI. La legge, i regolamenti, i capitoli normali generali e speciali succitati trovansi depositati presso la segreteria della Deputazione provinciale, e sono resi ostensibili nelle ore d'ufficio a chiunque possa avervi interesse.

XVII. Il presente avviso d'asta sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale degli annunzi giudiziari, e sarà pubblicato nel capoluogo della provincia, nei circondari in essa compresi ed in quelli delle provincie vicine.

Massa, li 20 aprile 1872.

Per il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
1908 *Il Consigliere Delegato:* G. VITELLI.

DELIBERAZIONE

del Tribunale Civile di Napoli.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato in difformità della requisitoria del Pubblico Ministero ordina che la rendita iscritta di annue lire venti in favore di Luigi di Carluccio fu Aniello col numero del certificato 157553, sia dalla Direzione del Gran Libro intestata libera alla signora Teresa di Carluccio fu Aniello.

Così deliberato dai signori cavalier Leopoldo de Luca vicepresidente, col titolo e grado di consigliere di Corte di appello, cavalier Nicola Palumbo e Giacomo Marini giudici il dì ventisei gennaio 1871. — Leopoldo de Luca — Raffaele Longo canc.

Per copia conforme.
1885 Francesco Minieri, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Santa Maria Capua Vetere nella udienza del 15 aprile 1872, ha emesso decreto col quale si fa ordine alla Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano di intestare alla signora Rosa Di Bucci, nella qualità di erede di Pietro-Francesco Cilea, l'annua rendita di lire milleventi intestata a quest'ultimo come dal certificato numero 9482.

Chiunque crede avervi interesse ne produca opposizione nei termini e modi prescritti dal regolamento 8 ottobre 1870.

1846 Gennaro Alimento, avvocato.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.